

# Verbale dell'adunanza

del giorno 16 aprile 1915

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi, il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, impedito, i Consiglieri Verardo e Beneduce; il Direttore Generale Cocci ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

## 1. Anticipazione di interessi sul mutuo della "Reale".

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa la proposta, fatta dalla Società "La Reale" di eseguire un versamento anticipato di L. 200.000 su l'ammontare della rata di frutti del mutuo ipotecario, in scadenza al prossimo mese di luglio, chiedendo che, fino a detta scadenza, le sia accreditato su l'anticipazione l'interesse del 4%;

Tenuto presente che già nel mese di ottobre 1914 la Direzione Generale accettò dalla stessa Compagnia una anticipazione sulla rata di frutti del dicembre, accordando l'interesse del 3.50%;

Il Comitato è di parere che il Direttore Generale possa accettare la proposta della "Reale" procurando di ottenere che essa si contenti dello interesse

del 3.50%, ed eventualmente consentendo anche il 4%.

## 2. Mutuo Strada.

Ricordato il proprio parere favorevole del 6 febbraio scorso, e la deliberazione 20 febbraio del Consiglio di Amministrazione con la quale fu autorizzata la proroga biennale del mutuo Strada, di L. 160.000, a condizione che il saggio d'interesse fosse elevato dal 4,75 al 5,50% e che la proroga fosse limitata a una parte sola del capitale mutuatato, e cioè a L. 100.000;

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa l'assenso dato dagli eredi Strada per la elevazione dello interesse, e il desiderio da essi manifestato che la proroga sia estesa alla intera somma di L. 160.000;

Considerato che la limitazione del capitale fu dal Comitato e dal Consiglio richiesta perché con essa la operazione veniva a costituire non già una proroga, ma una parziale estinzione del mutuo ipotecario avuto in cessione dalla Compagnia "La Popolare" mentre la proroga pura e semplice potrebbe considerarsi come una nuova operazione di mutuo, non consentita allo Istituto dalla sua legge costitutiva;

Il Comitato è di parere che la proroga possa essere accordata soltanto alle condizioni già stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

3. Lavori in un fabbricato di proprietà dello Istituto, a Milano.

Il Direttore Generale ricorda che il Comitato Permanente, in adunanza del 25 luglio 1914 espresse parere favorevole circa la esecuzione di importanti lavori negli stabili di proprietà dello Istituto, in Milano, al viale Monforte N° 8 e 10, ripartendone la spesa, preventivata in L. 105.007, 28, negli anni dal 1914 al 1918, e determinando la cifra di spesa per ciascuno di tali esercizi. Il Consiglio di Amministrazione autorizzò l'esecuzione di tali lavori nell'adunanza dell'11 agosto 1914, nel modo proposto dal Comitato Permanente. Ora il tecnico dello Istituto, Ing. Giovanni Magnani, che preventivò e dirige l'esecuzione dei lavori in parola, con lettera del 29 marzo scorso ha dimostrato la necessità che sia anticipata la costruzione di un cavedio (posto per aria e luce) che era stata prevista per l'anno 1917. Le ragioni per le quali il tecnico ritiene indispensabile di provvedere subito a questa opera, sono state riconosciute pienamente fondate dall'Espet.

dhj

toro Compartimentale Comm. Colombo che presiede  
 alla gestione degli stabili dell'Istituto in Milano.  
 Dal preventivo compilato dall'Ing. Magnanini rile-  
 vasi che la costruzione del carcere in parola impor-  
 terà una spesa di L. 3335,45.

Talora di tali spostamenti di spesa da un eser-  
 citio all'altro potrebbe manifestarsi altre volte la  
 necessità, il Direttore Generale chiede di essere auto-  
 rizzato a provvedervi, quando la spesa sia di tale  
 importo da non alterare sensibilmente le cifre di  
 spesa già stabilite per ciascuno degli anni sopra  
 citati.

Il Comitato esprime parere favorevole così sulla  
 immediata esecuzione del lavoro indicato, come circa  
 la facoltà domandata dal Direttore Generale.

#### 4. Personale: Ragioniere De Paoli.

Ricordata la propria deliberazione 11 gennaio  
 u. s. con la quale, in parziale accoglimento della  
 domanda di sei mesi di aspettativa per ragioni  
 di famiglia avanzata dallo impiegato rag. Oello  
 De Paoli, addetto all'Ufficio I, fu autorizzato la  
 concessione di due mesi di aspettativa senza stipen-  
 dio al predetto impiegato;

Sentite le comunicazioni e la proposta del Direttore Generale,

Considerato che l'aspettativa concessa al Dr. Paoli è scaduta fino dal 10 marzo u. s. e che egli non ha ripreso servizio né giustificata la sua assenza, e soltanto, all'invito benevolmente rivoltogli di far note le sue determinazioni, faceva rispondere in data 24 marzo da una terza persona, in modo vago e non affatto esauriente,

Il Comitato delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione che il Dr. Paoli sia dichiarato dimissionario d'ufficio.

5. Acquisto di annualità dovute dallo Stato per la costruzione della ferrovia Spoleto. Nocera. Piediripa.

Drj

Il Direttore Generale comunica al Comitato lo schema di compromesso per l'acquisto, da parte dello Istituto Nazionale delle Assicurazioni della annualità di sussidio chilometrico governativo afferente alla costruzione della ferrovia a trazione a vapore Spoleto - Nocera - Piediripa, già deliberato in massima dallo stesso Comitato, e dal Consiglio di Amministrazione.

Aggiunte che la convenzione tra la Società L'italiana

126-

più di Imprese Ferroviarie, concessionaria della detta  
ferrovia, e lo Stato, fu stipulata il 31 agosto 1912;  
e il 31 marzo 1915 è intervenuta fra le stesse parti,  
convenzione suppletiva per l'elettrificazione della detta  
ferrovia, convenzione che è stata approvata col  
R. Decreto 11 aprile corrente. La sovvenzione annua  
chilometrica di L. 9.683 stabilita con la convenzione  
principale, rimane inalterata; però è stata attribui-  
ta, con la convenzione suppletiva, per L. 8.602 (in  
luogo di L. 7.746 stabilita con quella principale)  
alla costruzione della ferrovia e alla fornitura del  
materiale mobile, e per L. 1081 (in luogo di L. 193.7)  
all'esercizio.

Lo schema di compromesso è stato predisposto  
dalla detta Società con la guida di quello già stipu-  
lato dall'Istituto con la Società medesima addì 16  
settembre 1914, per l'acquisto delle annualità di sussidio  
chilometrico governativo afferente la costruzione della  
ferrovia Domodossola - Confine Svizzero, assunta dalla  
Società stessa, e sulla base della nuova annualità  
afferente la costruzione mentre gli impegni delle  
Istituzioni sono per la primitiva quota di annualità  
di L. 7.746.

Le varianti sono:

- 1.) all'art. 2°: "L'Istituto acquisterà le sole annualità"

che risulteranno non scadute alla data di stipulazione dell'atto definitivo di acquisto di annualità" E' una aggiunta domandata dalle Opere Pie di S. Paolo, che finanzieranno in parte la Società, in relazione agli accordi intervenuti con la Società stessa e alla clausola del periodo di mesi 18 di tempo voluto dall'Istituto per l'acquisto delle annualità. Se l'Istituto si valesse dell'intera dilazione, verrebbe nel frattempo a scadere una annualità che così non sarebbe più compresa nell'acquisto.

2.) pure all'art. 2, decorrenza dell'indicato periodo di 18 mesi non dalla liquidazione definitiva dell'annualità, come fu indicato nel compromesso per la Domodossola - Confine Svizzero, ma dalla data dell'apertura all'esercizio della linea. Quindi non si è più parlato di liquidazione definitiva dell'annualità, ma soltanto la liquidazione provvisoria, la quale segue appena aperta la linea all'esercizio, e può divenire subito definitiva quando non vi siano contestazioni di misura. Trattasi nel caso speciale di linea di breve percorso (circa 56 chilometri); perciò la variante non presenta importanza, poichè per la brevità della linea, ben difficilmente nasceranno contestazioni sulla liquidazione dell'annualità.

drj



La cauzione, come all'art. 8 viene offerta in buoni del Tesoro quinquennali 4% emmissione 1914, nella somma di L. 99.000.

I titoli offerti sembrano accettabili (come domanda la Società) anche al loro valore nominale di L. 100, e l'importo della cauzione sarebbe esatto, poichè fu calcolato sulla base di L. 7.700.000 valore capitale dell'annuità di L. 7.746, alla qual cifra si dovrebbe limitare l'impegno dell'Istituto in conformità ai precedenti deliberati.

Se invece si stabilisse come il Direttore Generale propone, di fare l'acquisto della maggiore annuità (affrente la costruzione) e come sopra calcolata in L. 8.602, in tal caso il valore capitale relativo aumenterebbe a L. 8.465.000; quindi anche la cauzione dovrebbe essere aumentata in corrispondenza a L. 102.000 in cifra tonda.

Il Comitato, accogliendo le conclusioni del Direttore Generale, delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione l'acquisto della intera annuità di L. 8602, quale risulta dalla convenzione supplementare intervenuta fra la Società Concessionaria e lo Stato per la elettrificazione della ferrovia; e som-  
tità la lettura dello schema del compromesso da

stipulare, lo approva, introducendovi qualche lieve variante, nel testo che qui di seguito si trascrive:

Atto compromissorio

per l'acquisto delle annualità di sussidio chilometrico governativo afferente alla costruzione della ferrovia Spoleto - Norcia - Piediripa.

Si promette:

Che la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, 21 via del Quirinale, Roma, costituita dall'Ing. Jacques Sutter a termini degli art. 1, 12 e 26 della convenzione 27 maggio 1911, ha ottenuto dallo Stato giusta la convenzione 31 agosto 1913 approvata con R. Decreto 6 ottobre 1913 e la convenzione suppletiva 31 marzo 1915 approvata con R. Decreto 11 aprile 1915 la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione elettrica e a sezione ridotta da Spoleto a Piediripa per Norcia della lunghezza progettata di circa Km. 56 con un sussidio chilometrico annuo governativo di L. 9.683 (nove mila sei, centottantatré) per anni 50 attribuiti per L. 8602 alla costruzione e per L. 1081 all'esercizio;

Drj



Che la detta Società ha proposto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di obbligarsi reciprocamente essa a cedere e l'Istituto ad acquistare l'annuità di sussidio chilometrico governativo attribuito alla costruzione che sarà liquidata dallo Stato dopo l'apertura all'esercizio dei vari tronchi;

Che il Comitato Permanente dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in conformità delle decisioni di massima del Consiglio di Amministrazione dello stesso Istituto ha accolto tale proposta con le modalità e garanzie risultanti dal presente compromesso con sua deliberazione del 15 aprile 1915, ratificata dallo stesso Consiglio di Amministrazione in adunanza del giorno 17 successivo;

Che la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie ha deciso di accettare tutte le condizioni di cui al presente atto con sua deliberazione del 19 Aprile 1915;

Si è in forza di tali deliberazioni e ritenute le soprascritte premesse come parte integrante del presente contratto che si conviene e stipula quanto appresso, quindi è che:

Avanti di me Dott. ....  
si sono costituiti:

• Art. 4° •

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in persona dei sopradetti si impegna di acquistare dalla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie l'annualità di sussidio chilometrico che risulterà assegnata dal Governo nei limiti dell'atto di concessione e della convenzione suppletiva 31 marzo 1915 alla costruzione dei due tronchi della ferrovia Spoleto-Norcia-Piedinipa, a condizione che il valore capitale corrispondente alla stessa annualità non ecceda i tre quarti ( $\frac{3}{4}$ ) della spesa di costruzione della linea ferroviaria, risultante dalla contabilità dei lavori approvata dal Ministero dei L. L. <sup>1919</sup> detratto dall'ammontare di detta spesa il valore capitale dei concorsi degli Enti locali che è indicato in misura non inferiore a L. 5.749.877, (lire cinquantodieciasette mila novecentottanta sette) complessivamente all'art. 12 della convenzione di concessione 31 agosto 1912.

MS

Qualora il valore capitale dell'annualità di costruzione risultasse superiore di tre quarti ( $\frac{3}{4}$ ) della spesa di costruzione antedetta, l'eccedenza s'intenderà costituita in pegno a favore dell'Istituto medesimo per garanzia dei crediti derivanti dai contratti di



acquisto?

La condizione sopra stabilita rimarrà senza effetto nei due casi seguenti:

- a) che lo Stato dichiarerà non soggetta a riscatto a senso dell'art. 190 del Testo Unico 9 maggio 1913 N. 2447 concernente le ferrovie concesse all'industria privata, la ferrovia Spoleto - Nocera - Piedicrapa;
- b) oppure permanga in vigore il R. Decreto 8 marzo 1914 N. 428 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno successivo ed altro provvedimento emanante in forza del quale lo Stato assicuri la continuazione del pagamento della servizienza ceduta anche effettuandosi il riscatto della ferrovia predetta.

La Società Subalpina di Imprese Ferroviarie s'impegna dal canto suo a cedere all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni alle susposte condizioni ed a tutte le altre stabilite nel presente compromesso le dette annualità di sussidio chilometrico governativo garantendone la cedibilità, nonché la regolare ed integrale esigibilità alle scadenze che verranno indicate dal Governo nei certificati di cui agli art. 4.° e 5.°.

L'acquisto dell'annualità dovrà effettuarsi dopo l'apertura all'esercizio dei treni stessi e la conseguente liquidazione dell'annualità medesima a sensi

dell' art. 8 dell' atto di concessione e dell' art. 4 della convenzione suppletiva, sempre però nei limiti di tempo di cui all' articolo seguente. In caso di decadenza della concessione l' Istituto Nazionale delle Assicurazioni acquisterà la parte di annualità dovuta ai sensi dell' art. 27 del Testo Unico della legge sulle favore concessa all' industria privata, approvata con R. Decreto 9 maggio 1912 N. 1447, ferme tutte le disposizioni del presente atto circa la forma ed i termini dell' acquisto.

Art. 2°

L' Istituto Nazionale delle Assicurazioni effettuerà l' acquisto dell' annualità di cui trattasi entro 18 mesi dalla data dalla quale, a seguito dell' apertura all' esercizio di ciascun anno sarà stato provveduto alla liquidazione dell' annualità medesima anche in via provvisoria.

Art

In quest' ultimo caso l' Istituto limiterà la corrispondenza di capitale ad un importo non superiore alle somme somministrate dall' ente solvente in base ai certificati di avanzamento dei lavori e risultanti da vincolo apposto sui certificati stessi, salvo congruo dopo la definitiva liquidazione dell' annualità di costruzione afferente i singoli

tronchi o l'intera linea. Nel caso di decadenza, l'Istituto si impegna di acquistare le annualità entro tre mesi dalla data del provvedimento che dichiara la decadenza. Resta però inteso che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni acquisterà soltanto le annualità che risulteranno non scadute alla data di stipulazione dell'atto definitivo di acquisto delle annualità.

La Società Subalpina di Imprese Ferroviarie si obbliga a dare immediata notizia all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dell'apertura all'esercizio della linea o di uno dei suoi tronchi trasmettendogli copia del relativo provvedimento ministeriale, o nel caso di decadenza a preavvisarlo tre mesi prima che scada il termine ultimo per il compimento dei lavori.

Entro il detto termine di diciotto mesi l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni richiederà in una o più volte, a seconda della sua possibilità e convenienza alla Società Subalpina di cedere l'annualità predetta o quella quota di essa che corrisponderà al capitale che intenderà impiegare nella operazione e la detta Società si obbliga di essere sempre pronta alla cessione dell'annualità o della quota dell'annualità stessa che le sarà richiesta.

Per ogni singola operazione l'Istituto Nazionale  
preavviserà la Società novanta giorni prima di  
quello nel quale si intende compiere l'operazione.

Trascorso il termine fissato per l'operazione  
senza che la Società abbia effettuato la valida cessione  
della richiesta annualità o quota della medesima,  
sarà concesso alla Società stessa di addivenire alla  
cessione anzidetta entro un successivo termine di  
90 giorni, ma in tal caso la capitalizzazione del  
l'annualità cedente o quota di essa, sarà sempre  
fatta con riferimento al giorno di scadenza del  
primo termine fissato con preavviso.

Qualora poi dovesse infruttuosamente trascorre  
re anche il secondo termine di 90 giorni, la Società  
Subalpina, se così piacerà allo Istituto Nazionale,  
dovrà intendersi decaduta da ogni diritto conferito  
dal presente atto compromissorio e l'Istituto Na-  
zionale rimarrà pienamente liberato da ogni obbli-  
go assunto con l'atto stesso, restando in tal caso  
l'operazione limitata a quella parte d'annualità  
che fosse stata già regolarmente ceduta con obbligo  
nella Società di pagare all'Istituto, a titolo  
di penale, la somma corrispondente al cinque  
e venticinque per cento (5.25%) del valore capitale  
di annualità impegnato col presente compromesso.

del



diminuita di quella parte che fosse già stata ceduta all' Istituto.

Art. 3°

La Società Subalpina di Imprese Ferroviarie dichiara che dei due tronchi costituenti la linea, il 1° da Spoleto a Borgo Carotto sarà aperto al pubblico esercizio non più tardi del 1° maggio 1917, e il 2°, da Borgo Carotto a Turidipa non più tardi del 1° maggio 1918.

La Società però si riserva di aprire contemporaneamente al pubblico esercizio i due tronchi e in questo caso non più tardi del 1° ottobre 1917.

Trascorso un anno dalle date sopra indicate senza che si sia verificata l'apertura della linea al pubblico esercizio od emessa la dichiarazione di decadenza della Società, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 del presente atto, l'Istituto Nazionale sempre che lo voglia, rimarrà sciolto da ogni suo obbligo di acquisto delle annualità relative alla detta linea restando però in ogni caso la Società tenuta alla stessa penalità di cui all'articolo precedente.

Qualora l'Istituto Nazionale ancorché inutilmente trascorsi i termini di cui nel presente articolo ed il secondo termine di 90 giorni di cui al

L'articolo precedente, prescrive di fare adempire egualmente il contratto e così addivenire all'acquisto dell'annualità in tutto od in parte, la Società Subalpina sarà tenuta a corrispondere dalle scadenze dei termini suddetti a quello dell'effettiva cessione l'interesse del cinque e venticinque per cento (5.25%) sul valore capitale dell'annualità o parte di annualità che l'Istituto Nazionale intende acquistare.

Art. 4°

La Società Subalpina dovrà al momento della stipulazione di ognuno degli atti di acquisto sopra preveduti produrre regolare certificato del Ministero dei Lavori Pubblici con il quale si attesti l'apertura all'esercizio della linea, si precisi l'ammontare della relativa annualità di sussidio attribuita alla costruzione indicando la data precisa in cui dovrà aver luogo il suo pagamento, dichiarando la stessa annualità al giorno medesimo della stipulazione cedibile ed esigibile, non soggetta a vincolo alcuno nemmeno a favore dello Stato, eccezione fatta per i vincoli che risultassero da anticipazioni su certificati di lavoro a norma dell'art. 27 del Testo Unico 9 maggio 1912 n. 347, vincoli che dovranno trasferirsi a beneficio dell'Istituto ac-

Art



118-  
quirente contemporaneamente all'acquisto delle annualità?

### Art. 5°

L'acquisto delle predette annualità in una sola volta o successivamente per porzioni, verrà effettuata sempre per atto pubblico al prezzo corrispondente alla capitalizzazione dell'annualità <sup>o quota di annualità</sup> da cederli al tasso di interesse del cinque e venticinque per cento (5.25%) e cioè scontando alla data delle singole operazioni di cessione di annualità o quota di essa le annualità da cederli al tasso di interesse del cinque e venticinque per cento (5.25%).

Alla stipulazione di ciascun atto di acquisto dovrà intervenire l'ente o la ditta che avesse eventualmente sorvenuto i capitali in corso di lavoro per liberare contestualmente i certificati rilasciati dal Ministero dei L. L. P. ai sensi dell'art. 3° del Decreto Veneto 9 maggio 1915 N. 4417 dal vincolo posto sopra di essi a proprio favore e dare quietanza delle somme da esso pagate.

Ciascuno degli atti definitivi così stipulati dovrà essere notificato al Ministero dei L. L. P. ed alla Direzione Generale del Casero.

La Società Subalpina si impegna a produrre

subito regolare certificato del Ministero dei L. L. P. P.  
 nel quale si dichiara che, per effetto dell'avvenuta  
 notificazione, l'annualità ceduta è passata in piena  
 ed assoluta proprietà dello Istituto Nazionale delle  
 Assicurazioni al quale soltanto verrà pagata confer-  
 mando la scadenza dell'annualità stessa e gli  
 anni della sua durata.

Art. 6°

Per il caso che per qualsiasi causa ed in appli-  
 cazione della legge di concessione delle ferrovie conces-  
 se all'industria privata, dovesse venir meno la con-  
 versazione da parte dello Stato dell'annualità og-  
 getto del presente compromesso, la Società Subalpina  
 si obbliga a versare all'Istituto Nazionale il va-  
 lore capitale dell'annualità non ancora pagata,  
 il quale sarà determinato mediante lo sconto del-  
 l'annualità medesima ad un saggio pari al sag-  
 gio medio di rendimento netto dei Titoli del Debito  
 Pubblico Italiano consolidato 3.50% secondo i corsi  
 della Borsa di Roma durante il trimestre precedente  
 la data del provvedimento, in conseguenza del  
 quale venisse a mancare il pagamento dell'annua-  
 lità, aumentato dello saggio medio dell'uno per  
 cento. L'Istituto avrà però diritto sempre ad

Art



148  
una somma pari al prezzo originario di acquisto dell'annualità, diminuito della quota parte ammortizzata con le rate riscosse fino alla data del provvedimento suaccennato.

A garanzia del Credito dell'Istituto, la Società Subalpina vincola fin d'ora a favore dell'Istituto tutte le somme delle quali potrà risultare creditrice verso lo Stato in conseguenza del provvedimento anzidetto.

Il presente articolo rimarrà senza effetto anche, giamente a quanto si è convenuto nell'art. 5° del presente atto, e cioè nei due casi seguenti:

a) Che lo Stato dichiarerà non soggetta a riscatto a senso dell'art. 190 del Testo Unico 9 maggio 1912 N. 1447 concorrente le ferrovie concesse alla industria privata, la ferrovia Lioleto - Nocera - Piedinipa;

b) Oppure permanga in vigore il R. Decreto 8 marzo 1914 N. 438 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno successivo od altro provvedimento equivalente in forza del quale lo Stato assicuri la continuazione del pagamento della sovvenzione ceduta, anche effettuandosi il riscatto della ferrovia predetta.

Art. 7°

Ad esuberanza si conferma che l'acquisto di cui


nel presente compromesso deve intendersi stipulato sotto condizione sospensiva, e che i relativi atti di cessione verranno stipulati soltanto quando il Governo avrà autorizzato l'apertura all'esercizio della ferrovia medesima, con liquidazione anche in via provvisoria dell'annualità di sussidio chilometrico e avrà emesso il decreto di decadenza della Società concessionaria nel caso previsto dall'art. 37 alinea ultimo del citato Testo Unico.

Il presente compromesso non più tardi di 15 giorni dalla sua stipulazione dovrà essere notificato a cura e spese della Società Subalpina ai Ministri dei LL. PP. e del Tesoro, e la Società Subalpina si impegna a produrre lettera ufficiale dei detti Ministri da cui risulti che essi hanno preso atto della notifica loro fatta e delle pattuizioni contenute nello stesso compromesso circa il futuro acquisto da parte dell'Istituto Nazionale dell'annualità di cui trattasi.

df

Art. 8:

A garanzia degli impegni derivanti dal presente compromesso e della completa e regolare esecuzione del contratto nei modi e termini stabiliti, la Società Subalpina costituisce a favore dell'Istituto



Nazionale delle Assicurazioni la cauzione di L. 100.000  
(lire centodiecimila) in Buoni del Tesoro quinquennali  
4% emissione 1914 e 1913.

Art. 9:

È stato convenuto dalle parti che qualora una  
tassa imposta ed aggiario qualsiasi venisse a colpi-  
re detta annualità anche dopo effettuare la ces-  
sione, la Società Subalpina se ne assume fin d'ora  
il rimborso all'Istituto Nazionale per tutta la sua  
durata.

Art. 10:

La Società Subalpina di Imprese Ferroviarie as-  
sume tutti gli obblighi del presente atto per sé e  
i suoi successori.

Art. 11:

Le spese tutte del presente atto e conseguenti com-  
preso il costo di una copia in forma esecutiva del  
medesimo per l'Istituto Nazionale sono a totale  
carico della Società Subalpina, a carico della quale  
saranno pure tutte le eventuali spese che lo stesso  
Istituto fosse per sopportare in dipendenza di qual-  
siasi atto che esso dovesse fare nell'interesse della

Scelta Subalpina per gli effetti della presente con-  
vensione.

Art. 12°

Agli effetti del presente atto le parti eleggono  
domicilio ecc. ecc.

6. Polizza Nicolò Grimm.

Ricordata la propria deliberazione del 9 dicembre  
1914 con la quale si esprimeva il parere che dovesse  
confermarsi il rifiuto opposto dalla Direzione Genera-  
le alla domanda di riattivazione di una polizza  
della "Prussiana" intestata al Sig. Nicolò Grimm,  
di forma capitale differito con rimborso di premi,  
per la quale l'assicurato aveva sospeso il pagamento  
dei premi fino dal 1° novembre 1912. In tale avviso  
il Comitato fu indotto dalla considerazione che  
la riattivazione è, per il caso in esame, esclusa dal-  
le condizioni di polizza della "Prussiana"; che il  
signor Grimm avrebbe dovuto farsi parte diligente  
per non incorrere nella decadenza stabilita, e che  
era già trascorso più di un anno dalla data della  
quietanza intestata;

Drf

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale  
sulla memoria presentata dal signor Nicolò Grimm



in data 24 marzo u.s., con la quale questi insistette ancora nella domanda di riattivazione della polizza in questione, adducendo a sua giustificazione il fatto che a lui non fu notificata la cessione del portafoglio della "Tusitana" allo Istituto, e che, dopo la cessione, non gli furono mandati gli avvisi relativi al pagamento dei premi;

Atteso che le ragioni addotte dal signor Grimm non sembrano tali da giustificare un parere diverso da quello espresso dal Comitato nell'adunanza del 9 dicembre 1914;

Il Comitato, desiderando tuttavia di favorire in quanto possibile il signor Nicolo' Grimm con un provvedimento di equità, su proposta del Consigliere Beneduce, è di parere che possa essergli offerta una nuova assicurazione alle seguenti condizioni di favore:

a) Assicurazione in caso di morte di un capitale assicurato inizialmente pari al cumulo dei premi che l'assicurato avrebbe pagato sul suo contratto qualora questo fosse rimasto in vigore fino alla stipulazione della nuova polizza; il capitale stesso verrà aumentato annualmente nella misura dei premi annui che il signor Grimm avrebbe dovuto corrispondere per il contratto rescisso,

b) Assicurazione complementare in caso di vita

per un capitale pari a quello assicurato con la polizza  
rescissa, pagabile alla stessa scadenza.

7. Collettiva. Richard Ginori. Rischio di guerra.

Sentite le informazioni del Direttore Generale sulla  
domanda fatta dalla Società "Richard Ginori" per  
ottenere una riduzione dei sovrappremi stabiliti per la  
copertura del rischio di guerra in relazione ai con-  
tratti in corso a favore del suo personale: Secondo  
le norme stabilite, dovrebbe essere applicato (salva  
l'eventuale diminuzione per effetto della antichità  
dei contratti) un sovrappremio del 3% - trattandosi  
di soldati - sopra un capitale complessivo di  
L. 44.354,73; e per la rimanente somma assicurata  
di L. 51.787,73 la garanzia del rischio di guerra  
dovrebbe essere accordata gratuitamente, trattandosi  
di iscritti alla milizia territoriale;

OK

Ritenuto che questa assicurazione collettiva fu  
assunta a condizioni molto favorevoli per la Ditta.

Il Comitato è d'avviso che non concorrono  
ragioni sufficienti per accogliere la domanda della  
Società Richard Ginori.



8. Polizza Bagnoli Francesco.

Ricordata la deliberazione precedente del 26 giugno 1914 con la quale fu accordata la rimessa in vigore della polizza contratta dal signor Francesco Bagnoli con la "Reale" sospesa fino dal dicembre 1913;

Ritenuto, come riferisce il Direttore Generale che le quietanze relative alla riattivazione della polizza furono inviate per l'incasso alla Agenzia Generale di Reggio Emilia il 23 luglio 1914, ma gli interessati non curarono di ritirarle nel termine utile per il pagamento dei premi;

Che il 10 febbraio scorso il sig. Enrico Bagnoli, quale procuratore del padre Francesco, presentò nuova domanda di riattivazione corredata da un certificato medico dal quale risulta che l'assicurato, ammalato di grave malattia mentale, era ricoverato al manicomio. Il sanitario conclude sconsigliando la riattivazione; la quale, del resto, non poteva essere consentita anche perché la polizza, a seguito del mancato pagamento del premio e degli interessi di prestito, è stata definitivamente riscattata d'ufficio;

Che con altra domanda del 25 marzo u.s. il procuratore dell'assicurato ha fatto ancora altre insistenze per ottenere la riattivazione della polizza, offrendo alla Agenzia l'importo dei premi dovuti;

Considerando che le insistenze fatte per la riattivazione della polizza e l'offerta di pagamento dei premi dovuti lasciano supporre che le condizioni di salute dell'assicurato siano tali da destare serie preoccupazioni negli interessati;

In conforme proposta del Direttore Generale,

Il Comitato è d'avviso che debbasi insistere nel rifiuto della riattivazione della polizza onde trattarsi.

Dopo di ciò il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

*Imyhe*

Il Direttore Generale

*L. Boni*

Il Cons.<sup>o</sup> Segretario, estensore

*Adolfm*

